

urbanistica

INFORMAZIONI

Pratiche urbane e conflitti, una riflessione come occasione per ripensare alle pratiche partecipative e acquisire maggior consapevolezza delle dinamiche urbane. Il **piano città** ha aperto molte aspettative, 430 candidature e circa un migliaio di progetti. Le risorse appaiono però deludenti così come l'assenza di innovazione nelle politiche per sostenere la rigenerazione delle città. La **pianificazione associata** diventa lo strumento per attivare iniziative per la **riqualificazione e la valorizzazione** dei territori in **Puglia**. Dopo anni di incertezze e sperimentazioni la **Vas** è pienamente entrata nella prassi della pianificazione in Italia. Si apre oggi la prospettiva di integrare nel processo valutativo nuove tematiche che derivano dall'ambiente e che investono il futuro economico e sociale dei territori.

244

Rivista bimestrale
Anno XXXX
Luglio - Agosto
2012
ISSN n. 0392-5005

€ 10,00

INU
Edizioni





Daniele Rallo, Luca Rampado Riforma degli Ordini?

Ai primi di agosto 2012 è stato emanato il Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 7.8.2012 n. 137). Il Decreto entra nel merito di alcune tematiche come l'accesso alla professione, il tirocinio e la formazione permanente, l'assicurazione professionale fissando degli adempimenti obbligatori che renderanno ancora più pesante la struttura *no-core-business* di un qualsiasi studio tecnico. Parallelamente si individuano nuovi tematismi per mantenere in vita la complessa, quanto anacronistica, macchina degli Ordini professionali che conta (solo per gli architetti) 100 sedi, 300-350 dipendenti, 1.000 consiglieri e che ogni iscritto mantiene con una quota annuale (media) compresa tra 200-300 Euro, per complessivi 50 milioni di Euro (stima approx). Cifra che deve essere decuplicata se si comprendono gli Ordini ed i Collegi delle altre professioni tecniche.

Il Dpr definisce in primis che cosa si intende per "professione regolamentata": le attività «riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità». In questo modo si continua a perpetuare la dualità del sistema professionistico (ordini vs associazioni), senza entrare nel merito della definizione di lavoro intellettuale o legando la definizione al reale percorso formativo. Il caso più eclatante rimane quello dei laureati informatici, specialisti del settore, che l'Ordine degli Ingegneri non vuole inserire all'interno del rispettivo Settore dell'Albo (introdotto con il Dpr 328/01).

Il decreto ribadisce che l'accesso alla professione "è libero", ma rimane ferma l'istituzione dell'anacronistico Esame di Stato ancorché non certificante, citato all'art.33 della Costituzione e ripreso nel Dpr (art. 2) su richiesta insistente degli Ordini.

L'art. 3 introduce l'"Albo Unico Nazionale" delle singole professioni. È questo l'unico aspetto cogente che sin dagli anni '20 spetta agli Ordini. Sinora questo è tenuto dai singoli Ordini provinciali e rinnovato annualmente. L'ipotesi che sia nazionale fa ben sperare che, in un tempo breve, lo stesso possa essere tenuto direttamente da un organo statale, il Ministero competente nel caso delle professioni tecniche. Ma soprattutto che l'iscrizione sia regolamentata non solo con il superamento dell'Esame di Stato ma anche da regole economiche e di mercato. Per esempio la riserva al lavoratore autonomo che esercita la professione in modo prevalente e continuativo o la differenziazione dal lavoratore impegnato nella pubblica amministrazione. Se l'elenco diventa di competenza ministeriale (o di altro organo come la Camera di Commercio) l'iscrizione all'Albo non diventerebbe più obbligatoria ma rappresenterebbe un vantaggio di immagine che lo stesso Ordine dovrebbe conquistarsi nel libero mercato. È il caso dei Royal Institutes inglesi di architetti o di urbanisti, la cui iscrizione non è obbligatoria ma essere inserito nello stesso è un requisito di appartenenza certificante. In Italia analogamente nella professione di urbanista l'Istituto Nazionale di Urbanistica nacque con il medesimo scopo, quello di aggregare professionisti specialisti nel settore oltre ad avere un "profilo alto" per lo sviluppo ed il consolidamento della materia e per interloquire direttamente con le istituzioni.

L'Albo Unico Nazionale può, a tutti gli effetti, sostituire la pleora degli albi provinciali e rendere facoltativa l'iscrizione agli stessi. Gli Ordini provinciali potrebbero continuare a vivere su base volontaria e, secondo le regole del mercato, a seconda dei servizi che gli stessi potrebbero offrire o del grado di rappresentatività che potrebbero assumere localmente. Già oggi tra il corpo elettorale che ha il diritto di votare e quello che esprime il voto vi è una differenza abissale.

La legge degli anni '50 fissa infatti tre tipi di quorum per rendere valide le votazioni. Al primo turno il 50% più uno degli iscritti; al secondo almeno 1/3; al terzo va bene

qualsiasi percentuale. Ne consegue che alle votazioni per i singoli consigli provinciali si esercita il voto solamente al terzo turno e che la percentuale dei votanti sia attorno al 10-15%. Viceversa il 90% dei non-votanti "esprime" il disagio di questa situazione e l'indifferenza verso questo istituto. Ancora più "strana" è la votazione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale.

I rappresentanti dei consigli provinciali riuniti congiuntamente presso la sede di appartenenza eleggono le persone che hanno presentato la loro candidatura. Tutti gli iscritti possono presentare la candidatura ma de facto vi è una sorta di "listino chiuso" deciso preventivamente ancorché assolutamente ufficioso. Ovviamente il tutto avviene nella massima legittimità anche se la regolarità delle operazioni di voto è demandata agli stessi Ordini in autotutela.

La "riforma" entra nel merito di tre questioni probabilmente significative ma che, se non adeguatamente calate nel mondo reale [delle professioni], rischiano di diventare banali quanto inutili rendendole però obbligatorie e quindi col rischio di appesantire ulteriormente i carichi economici dei singoli professionisti:

- l'obbligo di stipulare una assicurazione obbligatoria,
- l'obbligo del tirocinio solamente per le professioni che già lo prevedono,
- la formazione continua obbligatoria.

L'Assicurazione per i danni provocati al cliente nell'esercizio dell'attività professionale ha una sua ragion d'essere qualora questo sia chiaramente evidente. Il crollo di un edificio perché l'ingegnere non ha fatto i corretti calcoli oppure l'architetto che nella direzione lavori non ha controllato il giusto apporto di cemento ad una struttura. Questa è la responsabilità civile e penale del professionista. Ma l'architetto che presenta una pratica edilizia in comune e questa viene approvata in un lasso di tempo di due anni invece che di sessanta (o centoventi a seconda dei casi) giorni per via della pastoie burocratiche o per le interpretazioni soggettive date dal valutatore della legge e dei vari provvedimenti? Si

può identificare come danno al cliente che nel frattempo a stipulato mutui per finanziare l'opera? È facile precedere contenziosi inutili quanto dannosi. Già vi sono contenziosi aperti, anche con quantificazione e risarcimento del danno, per provvedimenti assunti dopo la scadenza di un determinato finanziamento pubblico.

Nel campo urbanistico quando scatta il danno al cliente? Il Piano è, in ultima analisi, un allegato ad una delibera consiliare approvato successivamente da un altro organo politico, regionale o provinciale nonché previa acquisizione di numerosi pareri da parte di altri soggetti (Genio Civile, Consorzi di Bonifica, ecc.). Nei contratti con la pubblica amministrazione è comunque già prevista la polizza fidejussoria che garantisce il Comune ed eventuali danni al cliente.

Il Tirocinio professionale (art. 6) «è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali», cioè solo per le professioni che già lo prevedono. A tutt'oggi il "praticantato" è obbligatorio, tra i laureati, solo per talune professioni (avvocati, dottori commercialisti). Lo stesso ha creato delle grosse difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro da parte dei giovani neo-laureati.

Per le professioni tecniche, per l'accesso alla Sezione A, non vi è obbligatorietà. Il Dpr 328/01 che ha disciplinato l'esame di stato non prevede infatti che il certificato di compiuta pratica sia un elemento necessario per accedere all'esame per l'iscrizione alla Sezione A; resta l'obbligo invece di un tirocinio di 6 mesi per l'accesso all'esame per la sezione B.

Molto più proficuo risulta essere invece il "tirocinio" previsto all'interno dello stesso periodo del corso di laurea (di solito all'ultimo anno) che mette in contatto lo studente con il mondo del lavoro privato o pubblico. L'esperienza del Corso di laurea in Urbanistica di Venezia, che dura da oltre un quarantennio è altamente qualificante. Lo studente inserito con apposita convenzione stipulata tra università e studio professionale o ente pubblico permette allo

stesso di capire lo svolgimento della professione o del mestiere, valutare sia il settore privato, che quello pubblico, prefigurarsi una possibilità lavorativa post-laurea da conseguire o attraverso esame di stato o attraverso concorso pubblico.

La Formazione continua (art. 7) è prevista al «fine di garantire la qualità e la efficienza delle prestazioni professionali, nel miglior interesse dell'utente e della collettività». L'aggiornamento professionale che tutti i professionisti praticano per non essere esclusi dal mercato diventa ora "obbligatorio". La violazione di tale obbligo costituisce "illecito disciplinare" (sic!). Spetta al Consiglio Nazionale dell'Ordine regolamentare entro un anno (agosto 2013) la materia previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante. La regolamentazione riguarda: a) le modalità per l'assolvimento dell'obbligo; b) i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo. I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che dall'Ordine «anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini». In questo caso l'Istituto nazionale di urbanistica con la Fondazione Astengo è sicuramente l'ente che, in materia urbanistica, rappresenta la maggior esperienza e professionalità. La formazione continua non è invece obbligatoria per il dipendente pubblico. Lo stesso però può partecipare a spese dell'ente a convegni e corsi di aggiornamento in orario lavorativo. Il professionista, è facile prevedere, dovrà diversamente farsi carico di una nuova spesa, vera e propria "tassa obbligatoria", decurtando il tempo dal proprio lavoro.